

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

87° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MARZO 1999

**Presidenza del presidente OSSICINI
indi del vice presidente ASCIUTTI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 534 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– ASCIUTTI (*Forza Italia*) . Pag. 13, 34, 36 e *passim*

– OSSICINI (*Rin. It. Lib. In. - Pop. per l'Europa*) 2, 6, 13

ASCIUTTI (*Forza Italia*) 4, 5, 10 e *passim*

BERGONZI (*Misto*) 39

BEVILACQUA (*AN*) Pag. 4, 5, 10 e *passim*

BISCARDI (*Dem. Sin. - l'Ulivo*), relatore alla Commissione. 4, 10, 11 e *passim*

BRIGNONE (*Lega Nord - per la Padania indep.*) 4, 5, 10 e *passim*

DELFINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 4, 5, 11 e *passim*

LORENZI (*Lega Nord - per la Padania indep.*) 12, 36

MARRI (*AN*) 40

MELE (*Dem. Sin. - l'Ulivo*) 5

MONTICONE (*PPI*) 39

OCCHIPINTI (*Misto*) 5

RESCAGLIO (*PPI*) 4, 5, 6 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Presidenza del presidente OSSICINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 534 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 932-B e della petizione n. 534 ad esso attinente.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Ricordo preliminarmente che oggetto del nostro esame – come peraltro già segnalato dal vice presidente Asciutti nella seduta del 18 febbraio scorso – ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono solo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato. Nuovi emendamenti – precisa la stessa disposizione – possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Ne consegue che devono essere giudicati improponibili per estraneità all'oggetto dell'esame tutti gli emendamenti recanti nuove disposizioni, a meno che non siano direttamente collegati alle modifiche della Camera, nonché gli emendamenti volti a modificare e integrare disposizioni già approvate nel medesimo testo dal Senato e dalla Camera.

Conseguentemente, dichiaro improponibili gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.1, 1.3, 1.7, 2.16, 2.15, 2.17, 2.22, 2.18, 2.1, 2.12, 2.2, 2.20, 2.24, 2.23, 2.25, 2.5, 2.27, 2.6, 2.11, 2.30, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.2, 3.21, 3.17, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.1, 6.1, 6.6, 6.2, 7.1, 7.2, 7.0.1, 8.2, 8.6, 8.1, 8.4, 10.3, 10.1, 10.4, 10.2, 11.2, 11.4, 11.25, 11.8, 11.5, 11.3, 11.6, 11.26, 11.7, 11.9, 11.15, 11.17, 11.10, 11.21, 11.12, 11.11, 11.13 e 11.22.

L'emendamento 3.3 ha natura di mero coordinamento.

L'emendamento 8.5, benché relativo ad un comma non modificato dalla Camera, è ammissibile perché in diretta correlazione ad una modifica apportata dalla Camera al comma precedente. Analogamente, l'emen-

damento 11.23 è ammissibile perché in diretta correlazione con il comma 15 dell'articolo 11, introdotto dalla Camera.

La 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere di nulla osta su tutti gli emendamenti tranne che su quelli presentati dopo la riapertura del termine. Su questi ultimi il parere è atteso per oggi.

Ai sensi del Regolamento, su ogni articolo si svolgerà una unica discussione, nella quale ogni senatore potrà prendere la parola una sola volta per illustrare congiuntamente tutti i propri emendamenti e ordini del giorno.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo avranno espresso il parere, si passerà alle votazioni dapprima degli emendamenti e poi degli ordini del giorno relativi a ciascun articolo, quindi dell'articolo stesso.

Passiamo ora all'esame dei seguenti due ordini del giorno riferiti al disegno di legge nel suo complesso:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
considerato che:

l'attuazione dell'autonomia scolastica determina, per la sua complessità, un accrescimento delle esigenze di funzionamento;

per tale motivo ai presidi è stata riconosciuta la qualifica di dirigenti;

impegna il Governo:

a riconoscere al segretario amministrativo una nuova e più appropriata qualifica correlata alle maggiori responsabilità e a disciplinare il rapporto di lavoro del segretario amministrativo delle scuole in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

0/932-B/19/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

considerata la necessità di regolare la situazione di precarietà dei docenti,

tenuto presente che la situazione professionale dei docenti di tirocinio delle scuole e degli istituti magistrali si è, in questi ultimi anni, aggravata determinando dispersione di competenze e professionalità,

impegna il Governo:

a sanare la situazione di questi docenti ammettendoli alla frequenza di corsi di riconversione profili abilitanti, in virtù dell'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo un requisito minimo circa il servizio prestato come docenti di tirocinio, di almeno due anni di docenza;

a riconoscere che la riconversione più indicata risulta essere la microarea AD7 (36A-37A);

a far sì che l'abilitazione così conseguita consenta una opportuna mobilità profili, come *ex* articolo 473 già ricordato».

0/932-B/41/7

RESCAGLIO, MONTICONE

BRIGNONE. Signor Presidente, riguardo all'ordine del giorno n. 19, desidero innanzi tutto segnalare la modifica che intendo apportare al dispositivo sostituendo alle parole: «segretario amministrativo» le seguenti: «responsabile amministrativo».

Con il presente ordine del giorno viene sollevato un problema molto importante che ho avuto già modo di evidenziare in altre occasioni. Infatti, sono del parere che il processo di autonomia scolastica non dovrebbe comportare unicamente l'attribuzione della dirigenza ai presidi, ma anche, in sede di contrattazione, il riconoscimento di una diversa e più appropriata qualifica ai responsabili amministrativi.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, debbo innanzi tutto rilevare che la questione evidenziata dal collega Brignone tocca soltanto marginalmente la materia oggetto del presente provvedimento. Riconosco, però, che la responsabilizzazione dei ruoli amministrativi, oltre ad essere inevitabile, rappresenta anche un problema reale, in considerazione del nuovo assetto determinato dal processo autonomistico, che non si limita solo agli aspetti funzionali o didattici, ma anche amministrativi.

Per questa ragione mi rimetto al parere del Governo, invitandolo ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i commissari del Gruppo Forza Italia all'ordine del giorno in esame.

BEVILACQUA. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i commissari del Gruppo Alleanza Nazionale all'ordine del giorno in esame.

RESCAGLIO. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i commissari del Gruppo Partito Popolare Italiano all'ordine del giorno in esame.

MELE. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i commissari del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo all'ordine del giorno in esame.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, chiedo anch'io di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 19.

BRIGNONE. Signor Presidente, stante l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 19, non insisto per la sua votazione.

RESCAGLIO. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 41.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in esame, in considerazione della situazione determinatasi negli istituti magistrali che rende necessaria la riconversione del personale docente di questi istituti.

Credo che sia opportuno risolvere questo problema sia percorrendo la strada indicata dai sottoscrittori dell'ordine del giorno in esame, sia attraverso altre soluzioni, tenuto anche presente che si tratta di un ristretto numero di docenti.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo condivide il parere del relatore e accoglie quindi l'ordine del giorno n. 41. Desidero inoltre ricordare che analogo ordine del giorno è stato accolto alla Camera dei deputati nel corso dell'esame del presente provvedimento.

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i commissari del Gruppo Forza Italia all'ordine del giorno in esame.

BEVILACQUA. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i commissari del Gruppo Alleanza Nazionale all'ordine del giorno in esame.

BRIGNONE. Signor Presidente, desidero anch'io aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in esame, proprio in quanto ritengo che la problematica vissuta dai docenti di tirocinio debba essere realmente approfondita. Infatti, nel caso di diploma di istituto magistrale, una disciplina prettamente abilitante come quella del tirocinio è risultata di fatto mortificata nel momento in cui la scuola ha acquisito maggiore pregnanza, essendo stati portati tra l'altro gli anni di corso da quattro a cinque.

Si tratta di professionalità di alto livello, molto spesso di docenti laureati che rappresentano veramente quella che è la connessione fra la teoria e la pratica dell'insegnamento ed in tal senso sono dell'avviso che tali soggetti debbano essere opportunamente utilizzati e quindi trovare una loro espressione nella attività didattica.

RESCAGLIO. Signor Presidente, stante l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 41, non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 399. - *(Accesso ai ruoli)* - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commis-

sioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda».

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

«15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche».

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

«17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente».

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 401. - (*Graduatorie permanenti*) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, alcuni dei quali improponibili, come precedentemente comunicato:

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.4

CORTIANA

Al comma 3, capoverso 15-bis, dopo le parole: «punteggio aggiuntivo» inserire le seguenti: «, non superiore al 15 per cento del punteggio precedentemente raggiunto,».

1.2

BRIGNONE

Al comma 6, capoverso 1, dopo le parole: «da utilizzare» inserire le seguenti: «ad esaurimento».

1.5

CORTIANA

Al comma 6, capoverso 2, dopo le parole: «integrate con l'inserimento dei docenti», inserire le altre: «e degli assistenti tecnici in possesso

di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni».

1.6

IULIANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 4 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie».

1.1

LORENZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 4 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie».

1.3

RONCONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 399 del testo unico, nonché ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, così come modificati rispettivamente dai commi 1 e 4 del presente articolo, ad ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di borse post-dottorato, ovvero di altre borse di studio post-laurea ad essi equivalenti, viene attribuito un congruo punteggio, il quale, nei casi in cui sia valutato il servizio, sia non minore di quello attribuito ad un anno di effettivo servizio per ciascuna delle materie per le quali il candidato è ammesso all'iscrizione nelle graduatorie».

1.7

MARRI, PACE, BEVILACQUA

In assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.4.

BRIGNONE. L'emendamento 1.2 suggerisce di quantificare nella misura del 15 per cento il punteggio aggiuntivo per il superamento della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche; ciò non in termini assoluti, ma in misura proporzionale al punteggio raggiunto nelle altre prove. Infatti, è chiaro che si tratta di un sapere in più, ma in funzione di quello precedentemente espresso, quindi deve aggiungere qualcosa al punteggio precedente ma in misura proporzionale. Quanto deve pesare questa prova? Io suggerisco il 15 per cento, potrebbe essere altro ma deve essere quantificato.

BEVILACQUA. Condivido le preoccupazioni del senatore Brignone; mi sembra infatti che il comma 3 dell'articolo 1 sia troppo generico e che debba essere definita la misura del punteggio aggiuntivo, altrimenti si potrebbe pensare che alla prova facoltativa si possa attribuire un valore aggiunto uguale al cento per cento. Questa ipotesi mi sembra al di fuori di ogni logica per cui aggiungo la mia firma all'emendamento.

ASCIUTTI. Mi trovo d'accordo sulla necessità di fissare la percentuale di punteggio attribuibile con la prova sulle tecnologie informatiche, tenuto conto che si tratta di una prova facoltativa e aggiuntiva. Lasciare nel vago il punteggio potrebbe significare che si raggiunge il 100 per cento solo con la prova aggiuntiva, per cui mi trovo d'accordo con la proposta del senatore Brignone di fissare la percentuale di punteggio e aggiungo la mia firma all'emendamento.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Vorrei preliminarmente esprimere un'osservazione di principio e quindi una più pertinente all'emendamento. Innanzitutto, rilevo che alcuni compiti sono propri del Parlamento mentre altri competono all'Esecutivo. Chi fa parte di questa Commissione sa che anche da parte della maggioranza sono state espresse su questioni di natura tecnica posizioni divergenti da quelle del Governo, ma vanno comunque rispettati i compiti, le competenze, le attribuzioni del Parlamento, che sono quelle di definire legislativamente gli indirizzi e gli obiettivi.

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni legislative, essa deve essere rimessa prudentemente al Governo. Poniamo, per esempio, che il risultato complessivo delle prove sia 50,20 per quella scritta e 30 per quella orale; il 10 per cento sono 5 punti, il 15 per cento sono 7,50 ed è un punteggio sproporzionato, mentre se il punteggio è 30 allo scritto e 45 all'orale, per un totale di 75, la stessa proporzione avrebbe un diverso valore, ma non sappiamo ancora quale sarà l'esplicitazione tecnica del Governo per quanto riguarda la valutazione delle prove d'esame.

Inoltre, la prova in questione non può che essere aggiuntiva perché ci muoviamo nel solco appunto di un percorso concorsuale già tracciato in attesa della piena applicazione del nuovo percorso di reclutamento previ-

sto dalla legge n. 341 del 1990. Questa è la ragione per cui l'indicazione del testo, che è precisa ma generale e non generica, risponde maggiormente agli interessi anche dei concorrenti. Il parere sull'emendamento 1.2 è dunque contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore ritenendo che, per quanto riguarda la valutazione dei punteggi, la quantificazione specifica in sede normativa esonderebbe dalla finalità di una norma complessiva e generale come quella che si sta esaminando.

BEVILACQUA. Sono rimasto stupito dalle dichiarazioni del senatore Biscardi che innovano i principi matematici; egli ci ha spiegato, infatti, che il 15 per cento ha un valore diverso a seconda del parametro cui si applica, mentre ha un valore assoluto. Non faccio una questione di percentuale, che è lasciata alla discrezionalità della maggioranza e del Governo, ma ritengo che un valore vada fissato.

BRIGNONE. L'emendamento che ho presentato è coerente con altre proposte emendative in tal senso e non motivato da sfiducia nei confronti dei regolamenti applicativi. Ricordo, per esempio, che quando abbiamo discusso la riforma dell'esame conclusivo degli studi superiori abbiamo ritenuto di inserire nella legge anche un eventuale punteggio aggiuntivo a discrezione della commissione d'esame e l'abbiamo quantificato. Questo è un contesto diverso, ma ritengo che una percentuale debba essere indicata. Al relatore la misura proposta sembra spropositata, ma il 15 per cento è la misura massima. Inoltre, nel caso di una prova strepitosa il 15 per cento vale non in termini assoluti ma in rapporto al punteggio precedentemente raggiunto.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una prova aggiuntiva, quindi il punteggio non deve essere tale da modificare il risultato finale delle altre prove d'esame, incentrate su contenuti culturali e disciplinari.

ASCIUTTI. Non debbo far valere i miei studi per sottolineare che le percentuali hanno sempre lo stesso valore. La mia condivisione di questo emendamento discende proprio dalla preoccupazione di vedere inficiato un esame a causa di punteggi aggiuntivi e mi sembra che analoga preoccupazione emerga anche dalla lettura dell'emendamento 2.13, presentato dal relatore.

Per questa ragione invito il presentatore dell'emendamento 1.2, senatore Brignone, a trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo proprio in tale direzione.

BRIGNONE. Signor Presidente, accolgo l'invito del collega Ascitti e trasformo l'emendamento 1.2 nel seguente ordine del giorno, sottoli-

neando altresì che in questo testo si quantifica la percentuale massima di punteggio attribuibile per il superamento della prova sulle tecnologie informatiche in rapporto al punteggio precedentemente raggiunto:

«La 7^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
visto l'articolo 1, comma 3, capoverso 15-*bis*;
impegna il Governo:
a far sì che il punteggio aggiuntivo derivante dal superamento della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche non superi il 15 per cento del punteggio precedentemente raggiunto».

0/932-B/60/7

BRIGNONE

LORENZI. Signor Presidente, condivido anch'io la logica sottesa all'emendamento 1.2, che purtroppo mi sembra incontri la fiera ostilità del relatore, atteggiamento che francamente desta qualche perplessità considerato il contenuto innovativo dell'emendamento stesso. Ritengo infatti estremamente negativo che nel testo dell'articolo in esame, con una serie di aggettivi quali «aggiuntivo» o «facoltativo», si voglia sminuire un aspetto così importante come quello dell'apprendimento e della formazione dei nostri insegnanti.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 60 mi rimetto al parere del Governo. Desidero però aggiungere che a mio avviso la questione deve essere vista nel suo complesso, proprio in considerazione della difficoltà di individuare un equilibrio dal punto di vista del risultato ottenuto; bisogna inoltre tenere presente che tale equilibrio riguarda la valutazione di un concorso per cui si prevede, improvvisamente, l'inserimento di una prova aggiuntiva. Basti pensare alla situazione di disparità che si verrebbe a creare tra coloro che al momento in cui verrà bandito il concorso saranno già in possesso di conoscenze informatiche e coloro che dovranno invece acquisirle.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, nel ribadire l'importanza della prova sulle tecnologie informatiche, proprio in termini di rinnovamento delle procedure concorsuali, accolgo l'ordine del giorno n. 60 come raccomandazione.

BEVILACQUA. Signor Presidente, desidero ricordare alla Commissione che dal prossimo anno la conoscenza delle tecnologie informatiche e della lingua inglese verrà prevista come requisito fondamentale e indispensabile per l'accesso alla pubblica amministrazione. Non riesco quindi a comprendere per quale motivo questo tipo di competenze debba essere sottovalutato nel mondo della scuola.

La conoscenza dell'informatica rappresenta un titolo in più – relatore Biscardi – e quindi si può decidere di approfondire questa materia, oppure semplicemente prendere atto di non essere in possesso del titolo che consente di usufruire del previsto punteggio aggiuntivo.

D'altronde, non comprendo neanche la decisione del Governo di accogliere l'ordine del giorno n. 60 solo come raccomandazione e in merito a questa scelta inviterei il Governo e la maggioranza a riflettere.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno n. 60, senatore Brignone, se insiste per la sua votazione.

BRIGNONE. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno in esame. Non comprendo, infatti, per quale motivo il Governo nel momento stesso in cui decide di proporre una prova aggiuntiva stabilisca di non quantificarne il valore nell'ambito delle prove concorsuali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 60, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BEVILACQUA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale dichiaro il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Presidenza del vice presidente ASCIUTTI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Norme transitorie relative al personale docente)

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della

presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonchè gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce

anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, alcuni dei quali, come precedentemente comunicato, sono improponibili, nonché i seguenti ordini del giorno:

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e i docenti di cui all'articolo 7.»

2.16

CORTIANA

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Fino a quando non si provvede alla prima integrazione delle graduatorie permanenti restano valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze.»

2.15

BISCARDI, *relatore*

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) i docenti che abbiano superato l'ultimo concorso per titoli ed esami e siano stati successivamente depennati dalla graduatoria di merito per superati limiti di età».

2.17

CORTIANA

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) gli assistenti tecnici che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in uno degli ambiti disciplinari previsti dalla legge n. 354 del 1998.».

2.22

IULIANO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «l'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «la conclusione dell'anno scolastico 1998-1999».

2.18

D'ALÌ, ASCIUTTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di esami per il» con le seguenti: «di colloqui atti ad accertare il».

2.1

LORENZI

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma».

2.12

RONCONI

Conseguentemente all'emendamento 2.1, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai predetti esami » con le seguenti: «Al predetto colloquio».

2.2

LORENZI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati» inserire le altre: «per la classe di concorso per la quale intendono partecipare alla sessione riservata,».

2.20

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «gli insegnanti tecnico-pratici» inserire le altre: «gli assistenti tecnici in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto a tempo indeterminato,».

2.24

IULIANO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999».

2.28

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Conseguentemente all'emendamento 2.24, al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: «e limitatamente al personale assistente tecnico in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con almeno 5 anni di servizio, a partire dall'anno scolastico 1989-90 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.23

IULIANO

Conseguentemente all'emendamento 2.24, al comma 4, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e limitatamente al personale assistente tecnico nel ruolo di collaboratore o assistente tecnico nella scuola secondaria superiore statale.».

2.25

IULIANO

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo: «Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.».

2.13

BISCARDI, *relatore*

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo: «Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.».

2.7

ASCIUTTI

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo: «Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo.».

2.29

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nel punteggio finale» inserire le seguenti: «in graduatoria.».

2.3

LORENZI

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «proporzionale agli anni» con le seguenti: «aggiuntiva del 5 per cento per ogni anno.».

2.9

BRIGNONE

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, ivi compreso il servizio di assistente o collaboratore tecnico».

2.26

IULIANO

Al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La quota aggiuntiva per ogni anno di servizio viene raddoppiata se è stato ricoperto l'incarico di collaboratore del preside o vicario, responsabile di corso di aggiornamento, coordinatore di progetto sperimentale di istituto».

2.10

BRIGNONE

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «120 ore» *con le seguenti:* «50 ore».

2.4

LORENZI

Conseguentemente all'emendamento 2.1, al comma 4, settimo periodo, sostituire le parole: «Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte» *con le seguenti:* «Il colloquio è volto».

2.5

LORENZI

Al comma 4, ottavo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in quanto si terrà sempre oltre l'orario obbligatorio di servizio.».

2.27

IULIANO

Al comma 4, undicesimo periodo, sostituire le parole: «valutato in» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

2.14

BISCARDI, *relatore*

Al comma 4, undicesimo periodo, aggiungere: «e mediante il versamento di una tassa di frequenza da parte dei partecipanti, pari a lire 500.000.».

2.8

CENTARO, ASCIUTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dot-

torato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come effettivo servizio (90 giorni) per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno».

2.6

LORENZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di post-dottorato viene valutato come effettivo servizio (90 giorni) per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno».

2.11

RONCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al comma 4, per i docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, ogni anno trascorso nella frequenza di corsi di dottorati di ricerca o di post-dottorato viene valutato come effettivo servizio (90 giorni) per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea posseduto, all'iscrizione in graduatoria, salvo l'impossibilità di cumulare eventuali ulteriori giorni di servizio relativamente allo stesso anno.».

2.30

MARRI, PACE, BEVILACQUA

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 2, recante norme transitorie relative al personale docente e in particolare il comma 3,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti affinché, fino a quando non si provveda alla prima integrazione delle graduatorie permanenti, restino valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze».

0/932-B/51/7

IL RELATORE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione sarà disciplinata con regolamento,

visto in particolare il comma 3 dell'articolo 2, che rinvia al regolamento la disciplina delle modalità per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

affinché il primo aggiornamento della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali della sessione riservata d'esami di cui all'articolo 2, comma 4».

0/932-B/1/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2 che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti, la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento, al fine di permettere l'effettivo utilizzo delle suddette graduatorie per l'assunzione in ruolo e per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche,

visto in particolare il comma 3 dell'articolo 2, che rinvia al regolamento la disciplina delle modalità per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a prevedere che il primo aggiornamento ed integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4».

0/932-B/25/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti, la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento, al fine di permettere l'effettivo utilizzo delle suddette graduatorie per l'assunzione in ruolo e per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche,

visto in particolare il comma 3 dell'articolo 2, che rinvia al regolamento la disciplina delle modalità per la prima integrazione delle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a prevedere che il primo aggiornamento ed integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4».

0/932-B/33/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

considerato che:

l'esame di cui all'articolo 2, comma 4, ha per fine l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

molti docenti aventi diritto ad accedere a tale esame hanno acquisito una esperienza professionale derivante da incarichi svolti nella scuola,

impegna il Governo:

1) ad attribuire un punteggio aggiuntivo, pari ad una quota massima del 10 per cento proporzionale agli anni di servizio, raddoppiabile se nell'anno scolastico è stato svolto l'incarico di collaboratore del preside, vicario, responsabile di corso di aggiornamento, componente del consiglio di istituto, coordinatore di istituto di progetto sperimentale;

2) a stabilire criteri generali a livello nazionale per la formulazione delle prove d'esame;

3) a tenere i corsi su base provinciale o distrettuale a seconda del numero dei partecipanti e delle distanze da percorrere;

4) a non computare le assenze per documentate ragioni di servizio ai fini del conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive».

0/932-B/15/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

considerato che:

gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in oggetto prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e di integrazione va disciplinata con regolamento, al fine di permettere l'effettivo utilizzo delle suddette graduatorie per l'assunzione in ruolo e per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

l'articolo 4 prevede contestualmente all'approvazione della legge l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo:

1) in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prorogare le attuali graduatorie provinciali in modo da consentire agli organi competenti di utilizzarle per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche;

2) ad aggiornare ed integrare la graduatoria permanente entro sessanta giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata di cui all'articolo 2, comma 4;

3) a prevedere che le procedure relative alla sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 vengano avviate entro sessanta giorni dall'approvazione della suddetta legge».

0/932-B/17/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a prevedere che le procedure relative alla sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 vengano avviate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

0/932-B/32/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a prevedere che le procedure relative alla sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 vengano avviate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

0/932-B/44/7

BERGONZI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica,

impegna il Governo

a prevedere che il corso in questione venga svolto secondo le regole di una didattica moderna ed efficace in particolare richiedendo che i commissari:

presentino preventivamente il programma e l'organizzazione del corso (orario, date e argomenti);

prevedano, nell'ambito del corso, prove simulate dello scritto finale;

esplicitino i criteri e le griglie di valutazione delle prove stesse;

preparino dispense sulle lezioni e indichino con precisione l'eventuale bibliografia;

preparino un documento pubblico finale, da consegnare al presidente di nomina ministeriale, in cui vengano indicate le conoscenze, competenze, capacità richieste ai candidati, i criteri e le griglie di valutazione da adottare in sede di correzione, le indicazioni per la formulazione della prova conclusiva da strutturare sulla stessa base delle prove formative e gli obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza».

0/932-B/10/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale secondo il numero dei partecipanti».

0/932-B/11/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale a seconda del numero dei partecipanti».

0/932-B/36/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale a seconda del numero dei partecipanti».

0/932-B/39/7

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché i corsi siano tenuti su base provinciale ovvero distrettuale a seconda del numero dei partecipanti, per i residenti o titolari di cattedra sulle isole minori».

0/932-B/21/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/12/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/20/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/31/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'esame per l'abilitazione e l'idoneità all'insegnamento sia preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica e che la maggior parte dei candidati presta regolarmente servizio,

impegna il Governo

affinché nel conteggio delle presenze utili per la partecipazione alle prove conclusive non vengano computate le assenze per ragioni di servizio».

0/932-B/43/7

BERGONZI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, al fine di garantire che l'esame si svolga prevalentemente su argomenti del corso,

impegna il Governo

a stabilire che le prove d'esame previste vengano preparate, nell'ambito di criteri generali stabiliti a livello nazionale, dalle singole commissioni».

0/932-B/22/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle ca-

pacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, al fine di garantire che l'esame insista prevalentemente su argomenti del corso,

impegna il Governo:

a stabilire che le prove d'esame previste vengano preparate, nell'ambito di criteri generali stabiliti a livello nazionale, dalle singole commissioni».

0/932-B/29/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche di natura logico-espositiva relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a prevedere che nelle prove del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la valutazione finale delle prove d'esame avvenga tenendo conto sia della prova scritta che della prova orale».

0/932-B/3/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento; visto che l'esame, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, consiste in una prova scritta ed in una prova orale,

impegna il Governo

a prevedere che nelle prove del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la valutazione finale delle prove d'esame avvenga sommando il punteggio ottenuto nella prova scritta con il punteggio ottenuto nella prova orale».

0/932-B/23/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento;

visto che l'esame, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere, consiste in una prova scritta ed in una prova orale,

impegna il Governo

a prevedere che nelle prove della sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la valutazione finale delle prove d'esame avvenga sommando il punteggio ottenuto nella prova scritta con il punteggio ottenuto nella prova orale».

0/932-B/34/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento;

considerato il contributo dei docenti precari al funzionamento dell'istituzione scolastica;

affinché si valorizzi l'esperienza didattica e professionale dei candidati,

impegna il Governo

a considerare per l'attribuzione del punteggio finale, oltre ad un punteggio supplementare relativo agli anni di servizio, anche un punteggio relativo ai titoli professionali, come ad esempio gli incarichi di coordinatori di area o di classe, di vicari o collaboratori di preside, di relatori o responsabili di corsi di aggiornamento, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato».

0/932-B/4/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento:

considerato il contributo dei docenti precari al funzionamento dell'istituzione scolastica:

affinché si valorizzino l'esperienza didattica e professionale dei candidati,

impegna il Governo

a stabilire che, per l'attribuzione del punteggio finale, il candidato possa usufruire, oltre che di un punteggio supplementare proporzionale agli anni di servizio, anche di un punteggio relativo ai titoli professionali, come ad esempio gli incarichi di coordinatori di area o di classe, di vicari o collaboratori del preside, di relatori o responsabili di corsi di aggiornamento, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato».

0/932-B/27/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che all'articolo 2, comma 4, è prevista l'indizione di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richieste per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

considerato che i docenti ammessi a tale sessione in questi anni hanno acquisito una notevole esperienza didattica e professionale, anche di lunga durata, e che gli esami previsti dal disegno di legge sono preceduti da un corso finalizzato all'approfondimento delle metodiche e della didattica relative alle discipline comprese negli insegnamenti praticati dai docenti interessati,

impegna il Governo

a far sì che l'ordinanza di indizione degli esami in oggetto da parte del Ministero della pubblica istruzione prescriva che le valutazioni "volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere" avvengano nel quadro complessivo della prova scritta, della prova orale e della quota proporzionale agli anni di insegnamento, affinché possa effettivamente valorizzarsi l'esperienza didattica e professionale dei candidati».

0/932-B/5/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede l'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

considerato che i docenti interessati alla suddetta sessione in questi anni hanno acquisito una notevole esperienza didattica e professionale, anche di lunga durata, e che l'esame previsto dalla presente legge è preceduto da un corso finalizzato all'approfondimento delle metodiche e della didattica relative alle discipline comprese negli insegnamenti praticati dai docenti interessati,

affinché possa effettivamente valorizzarsi l'esperienza didattica e professionale dei candidati,

impegna il Governo

a far sì che l'ordinanza di indizione degli esami in oggetto da parte del Ministero della pubblica istruzione prescriva che le valutazioni "volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere" avvengano sommando il punteggio della prova scritta, della prova orale e della quota proporzionale agli anni di insegnamento».

0/932-B/37/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo:

1) a far sì che le prove d'esame vengano predisposte dalle singole commissioni nell'ambito di criteri generali stabiliti a livello nazionale;

2) a far sì che la valutazione avvenga sommando il punteggio della prova scritta, di quella orale e della quota di punteggio proporzionale agli anni di insegnamento riconosciuti».

0/932-B/46/7

BERGONZI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

premessi che:

l'articolo 2, comma 4, prevede, contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, elementare e di istruzione secondaria ed artistica, che dia titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;

agli esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995;

il suddetto comma 4 dell'articolo 2 prevede che nel punteggio finale intervenga, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo;

impegna il Governo

a prevedere che il servizio prestato venga valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo e che nel punteggio finale intervenga, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Tale quota dovrà essere calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio il 10 per cento del punteggio massimo stabilito fino ad un massimo del 50 per cento. Tali anni di servizio non verranno valutati nella attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui al comma 1».

0/932-B/26/7

TONIOLLI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che "nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo",

impegna il Governo

a prevedere una quota pari al 10 per cento per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo del 50 per cento».

0/932-B/6/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che "nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo";

considerata la necessità di una quantificazione della quota in oggetto per dare concretezza e significato al riconoscimento della professionalità docente,

impegna il Governo

a prevedere che l'ordinanza ministeriale stabilisca che a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita venga attribuita una quota pari al 10 per cento per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo del 50 per cento del punteggio finale».

0/932-B/28/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che "nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo",

impegna il Governo:

a prevedere che per il punteggio finale possa essere attribuito a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio fino al 50 per cento del punteggio massimo».

0/932-B/7/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che "nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in ser-

vizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo",

impegna il Governo

affinché consenta al candidato di utilizzare la sua "quota" preventivamente alle prove concorsuali».

0/932-B/8/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede che "nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo",

impegna il Governo

affinché consenta al candidato di utilizzare discrezionalmente la "quota" relativa alla sua anzianità di servizio, nel corso delle prove d'esame».

0/932-B/9/7

BORTOLOTTO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto che l'articolo 2, comma 4, prevede una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento, il cui fine è l'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere,

impegna il Governo

a disporre che lo scritto previsto dalla sessione riservata consista nella stesura di un elaborato su di un argomento concordato precedentemente con i commissari del corso».

0/932-B/35/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione sarà disciplinata con regolamento;

visto l'articolo 4, che prevede l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali per le supplenze,

impegna il Governo:

1) a garantire che, per le graduatorie permanenti, la valutazione del servizio sia prevista solo per quello prestato in scuole ed istituti statali;

2) a prevedere che il primo aggiornamento e integrazione della graduatoria permanente avvenga entro 60 giorni dall'espletamento delle procedure concorsuali per titoli ed esami della sessione riservata;

3) a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali in attesa della messa in regime delle graduatorie permanenti».

0/932-B/45/7

BERGONZI

Ricordo che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti trasmessi dopo la riapertura dei termini, tra cui è compreso anche l'emendamento 2.28. In attesa dell'espressione del predetto parere possiamo procedere comunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, mentre dovrà essere rinviata la votazione dell'emendamento 2.28, nonché dell'articolo 2 nel suo complesso.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la questione che si pone con l'emendamento 2.28 è di sostanza, non è di poco conto. L'approvazione di tale emendamento comporta il rinvio della sessione riservata. Se, infatti, il servizio deve essere compiuto nell'anno scolastico 1998-1999, bisogna aspettare che tale periodo di tempo si concluda e che l'esercizio venga certificato, il che significa il rinvio dei corsi propedeutici e della sessione riservata di esami. Considerata la portata politica degli effetti che può produrre l'emendamento, pregherei i presentatori di ritirarlo. Anche perchè – mi rivolgo in particolar modo al collega Bevilacqua – il disegno di legge, se modificato, dovrà tornare alla Camera per l'approvazione definitiva, e poi ci sarà il bando di concorso, quindi passerà comunque del tempo.

PRESIDENTE. Invito i presentatori degli emendamenti e degli ordini del giorno ad illustrarli.

BEVILACQUA. Signor Presidente, onorevole relatore, le motivazioni dell'emendamento 2.28 sono legate al fatto che temo ci possano essere dubbi di costituzionalità se fissiamo il termine alla data di entrata in vigore della legge, perchè comunque rimaniamo nell'ambito dell'anno scolastico. Per esempio, chi ha compiuto i 360 giorni il 20-21 maggio – ammesso che la data sia quella – ritengo che presentando un ricorso al TAR o al Consiglio di Stato possa avere ragione. Inoltre, sono convinto che anche con l'ulteriore esame alla Camera arriveremo comunque alla fine del-

l'anno. Questo è il motivo che ispira la proposta, che non ha alcun intento dilatorio nè è mossa da ostilità da parte del nostro Gruppo.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Vorrei fugare le perplessità del senatore Bevilacqua, osservando che non può esserci una questione di costituzionalità perchè si tratta di supplenze e le supplenze sono cumulabili. Non si tratta di supplenze che riguardano l'intero anno scolastico, si può arrivare a 180 giorni...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Biscardi. Il senatore Bevilacqua sta illustrando i suoi emendamenti; continuiamo con l'illustrazione degli altri emendamenti, al termine della quale lei esprimerà il suo parere su tutte le proposte.

BEVILACQUA. L'emendamento 2.29 si illustra da sè, signor Presidente. Tra l'altro, il relatore ha presentato una identica proposta di modifica (2.13) che sicuramente ci illustrerà in maniera puntuale.

BISCARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho già avuto modo di illustrare l'emendamento 2.13 sia nel corso della relazione che in sede di replica. La modifica introdotta dalla Camera dei deputati è indegna sul piano sia della legittimità che della legalità, perchè per quanto riguarda la valutazione del servizio di Stato il percorso è il seguente: conseguimento da parte dei precari dell'abilitazione riservata, inserimento nel doppio canale e, nel doppio canale, valutazione dei titoli; se anche si trattasse della sola valutazione dei titoli preventiva ci troveremmo di fronte a due valutazioni e due valutazioni per lo stesso servizio non ci possono essere. Ma c'è di più: indubbiamente la valutazione di questo servizio sarebbe favorevole a coloro che nella scuola privata hanno prestato un maggior numero di anni di servizio, mentre nell'ambito della graduatoria del secondo canale il punteggio è stabilito dalla legge e quindi dà a ciascuno il suo; ma qui siamo ancora nell'ambito della decenza. Non siamo invece nell'ambito della decenza quando la valutazione del titolo – la norma è chiara, è inutile girarci intorno – può essere cumulata con il risultato delle prove scritte e orali, per cui un risultato negativo può diventare positivo con la valutazione del punteggio relativo al servizio, cosa che non si è mai vista in nessun paese, neppure nella «Repubblica delle banane». In base a questo ragionamento ho proposto l'emendamento 2.13, sul quale mi auguro che il Governo, *melius re perpensa*, si pronunci positivamente, considerato che – a mio avviso sorprendentemente – nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha espresso parere favorevole alla modifica del comma 4.

Debbo d'altro canto prendere atto con favore della convergenza manifestata su questo aspetto dall'opposizione che ha provveduto a presentare emendamenti sostanzialmente analoghi al mio, tesi a restituire alla prova della sessione riservata la dignità che le spetta. Infatti, se dovesse essere approvata la norma introdotta dalla Camera dei deputati, per ragioni

di maggiore chiarezza credo che sarebbe preferibile procedere ad un inquadramento *ope legis* dei docenti precari, senza quindi creare situazioni di ambiguità.

L'emendamento 2.14 accoglie le indicazioni della Commissione bilancio, che precedentemente aveva espresso parere contrario sul punto.

L'ordine del giorno n. 51, infine, è il risultato della trasformazione dell'emendamento 2.15, dichiarato improponibile. Questo testo si propone di ovviare ai problemi causati dalla sfasatura temporale che si verrebbe a determinare – considerato che la presente norma prevede che le graduatorie permanenti vengano utilizzate anche per il conferimento delle supplenze e che l'*iter* di approvazione del provvedimento in esame andrà certamente oltre il termine stabilito – impegnando il Governo a confermare per un anno le graduatorie precedenti, prima della entrata a regime del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non mi dilungherò nella illustrazione dell'emendamento 2.7 dal momento che ha un contenuto analogo a quello proposto e testè illustrato dal relatore (2.13) e al 2.29 dei senatori Bevilacqua, Marri e Pace. Ritengo peraltro che la formulazione dell'emendamento 2.3 proposto dal collega Lorenzi sia certamente più corretta e quindi preferibile; per questo motivo chiedo di potervi apporre la mia firma e contestualmente ritiro l'emendamento 2.7.

Rinuncio ad illustrare l'emendamento 2.8 nonchè gli ordini del giorno nn. 25, 21, 20, 22 e 23.

Inoltre, in assenza dei proponenti, senatori Toniolli e Lauro, faccio miei e do per illustrati gli ordini del giorno nn. 33, 32, 36, 31, 29, 34, 27, 37, 26, 28 e 35.

LORENZI. Signor Presidente, prima di passare alla illustrazione dell'emendamento 2.3, desidero esprimere pochissime brevi osservazioni in merito alla valanga di pareri di inammissibilità espressi sulla gran parte degli emendamenti presentati.

Ritengo, infatti, che l'emendamento rappresenti una forma di proposta rivolta soprattutto al Governo per il quale, però, evidentemente la valenza del Regolamento non viene applicata; intendo dire che se il Governo desidera emendare a sua discrezione il testo di un disegno di legge può farlo tranquillamente. Credo pertanto che la scelta adottata risulti fortemente penalizzante e non renda giustizia al processo di maturazione che il provvedimento ha subito nel corso di questi lunghi mesi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, desidero riagganciarli alle considerazioni svolte dal senatore Biscardi che, per certi versi, mi trovano consenziente; mi riferisco, ad esempio, a quando ha affermato che i due tipi di valutazioni – quella dell'esame e quella del servizio – che verrebbero a coesistere sono in realtà relativamente incompatibili.

In tal senso, con i miei emendamenti ho cercato di richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di valutare questi esami più come colloquio e quindi verifica del conseguimento dell'abilitazione che in termini

di una vera e propria prova di esame. Va infatti considerato che non si tratta di un concorso, ma semplicemente – ripeto – del conseguimento di una abilitazione. In questa logica ho presentato l'emendamento 2.1, il cui contenuto va proprio nella direzione di considerare il servizio come valido ai fini della graduatoria. Tuttavia, dal momento che numerosi emendamenti sono stati dichiarati improponibili – mi riferisco ad esempio a quelli che tendono a sostituire la prova di esame con un colloquio – è chiaro che l'emendamento in esame prende un'altra connotazione, non meno valida e pregnante.

Sarà comunque necessario, se dovesse passare questo emendamento, che si prenda atto del servizio prestato nel momento in cui un concorrente si presenterà all'esame relativo al concorso.

Vorrei aggiungere ancora, visto che mi sono permesso di dilatare un po' la discussione sulla base anche dell'impossibilità di poter parlare sugli altri emendamenti, che quanto sta accadendo probabilmente per molti sarà un toccasana, però il Governo e anche il signor relatore non possono non ricordare che il mondo non è fatto soltanto di questi concorsi fissi, definiti, eterni, che sanciscono una volta per tutte l'abilitazione, la capacità, la maturità e tutto quello che vogliamo, a svolgere un tipo di lavoro e che poi non ci sarà un benchè minimo esame successivo nel corso di 40 anni di carriera. È veramente avvilente dover sentire ancora certi discorsi, onorevole relatore; io la rispetto molto come senatore, ma il mio pensiero non è assolutamente in linea con la sua impostazione, che trovo assolutamente inadeguata sia in termini di discussione delle tecnologie, sia in relazione alla svolta che stiamo per dare: una scuola più meritocratica, dove gli insegnanti saranno spinti a fare del loro meglio per ricevere un giudizio che li possa mettere in competizione, in concorrenza e quindi in apprezzamento rispetto alla società. Mi dispiace, ma questo è un aspetto per me fondamentale. Tanti mali della nostra scuola sono proprio dovuti al fatto che, dopo aver raggiunto una certa tranquillità, non si muove più niente, tutto rimane immobile; è ora che finalmente la situazione cambi. Purtroppo, ci sono tanti problemi per cui non si riesce a cambiare di botto situazioni che si sono incancrenite per tanto tempo, ma sono convinto che con molta buona volontà potremo gradualmente spostarci in questa direzione.

Allora, visto che c'è comunque questa situazione, signor Sottosegretario, bisognerà ben tener conto del fatto che ci sono docenti non idonei che da 10-20 anni svolgono il loro ruolo; che questi docenti, che hanno più di 40 anni e che in base ad una vecchia norma non potevano fare dei concorsi, adesso si devono sottoporre ad un esame scritto, un esame orale ed un corso, nonostante il loro esame di fronte alla comunità, di fronte alla società lo abbiano già brillantemente superato perché godono del rispetto dei genitori, degli alunni e dei colleghi, perché hanno svolto questo lavoro per anni. Allora, dobbiamo condannare una scuola che praticamente è andata avanti senza insegnanti abilitati?

Di questo aspetto il provvedimento non si fa carico e questo mi dispiace. Mi dispiace soprattutto per la mancanza di sensibilità verso questo

problema. Credo che non si possa portare un quarantenne o un cinquantenne ad un esame, come se niente fosse, pensando che tanto poi lo si farà passare; è comunque una mancanza di rispetto. Avrei voluto vedere un colloquio atto ad accertare il conseguimento dell'abilitazione, un colloquio che in un certo senso è un esame dell'*iter* didattico della persona, è un esame dei titoli didattici e scientifici che si sono conseguiti e che non si vogliono mai considerare: ad esempio, i dottorati di ricerca, che una volta ancora per ragioni regolamentari vengono estromessi da questo provvedimento. La stessa cosa è avvenuta l'anno scorso, quando abbiamo approvato in prima lettura il disegno di legge e si è negata la possibilità di riconoscere un punteggio per i dottorati di ricerca. In poche parole, un dottore di ricerca si trova nella stessa condizione di un qualsiasi docente che è riuscito per il rotto della cuffia e che si inserisce nell'attività didattica senza distinzione. Questa è la volontà che emerge dal Parlamento.

L'emendamento 2.4 si riferisce al famigerato corso di formazione per questi precari. Qui apro una parentesi: la parola «precari» è fortemente avvilente, perché – lo ricordo al Governo – stiamo parlando di personale docente che, non per sua responsabilità, ha svolto questa funzione per anni, anni e anni; non stiamo parlando soltanto del ragazzino appena laureato che è riuscito a prestare servizio per 360 giorni. Pregherei allora i colleghi di usare questa parola il meno possibile, almeno sarebbe auspicabile.

Ebbene, questo corso ha un tetto massimo di 120 ore che, sappiamo bene, probabilmente non sarà raggiungibile. Ricordo – come ho già fatto nell'intervento in discussione generale – come il decreto ministeriale n. 20 del 26 gennaio 1999 preveda per i corsi di riconversione professionale degli insegnanti – cioè per il passaggio da un insegnamento ad un altro – un numero complessivo di 40 ore per l'attività di analisi della disciplina e per la didattica. Altre 40 ore sono previste per approfondimenti e aggiornamenti disciplinari che però nel caso in esame non sono necessarie perché stiamo parlando di personale che insegna già da numerosi anni e, quindi, a questo punto si tratterebbe solo di dargli un *quid* in più di arricchimento. Questo è il motivo dell'emendamento, che oltretutto produce un risparmio. Si tratterebbe di dare un peso qualitativo maggiore a questo corso in modo da renderlo più valido, più proficuo e più efficace; diversamente, rischiamo di fare corsi più lunghi e meno efficaci, cioè più quantità e meno qualità. Io propongo a questa Commissione maggiore qualità e minore quantità.

BRIGNONE. Signor Presidente, le argomentazioni addotte dal senatore Biscardi riguardo alla questione di un eventuale raddoppio del computo del punteggio di servizio hanno un certo fondamento, però il relatore, come precedentemente per altri aspetti, ha valutato la questione piuttosto generalizzandola. Mi pongo questo problema: visto che per l'accesso a questo canale facilitato sono sufficienti 360 giorni, cioè due anni di servizio, mentre sono 9 anni che non vengono effettuati i concorsi, c'è una possibilità di dare un certo peso alla differenza che può esistere fra chi ha insegnato due anni e chi ha insegnato 9 o 10 anni, oppure, avendo fal-

lito il concorso, può avere insegnato anche 15 anni? La questione che pongo è direttamente proporzionale agli anni d'insegnamento: il 5 per cento non sposta quasi nulla. È vero che quando gli anni di servizio cominciano ad essere 10 si prospetta l'*ope legis*, però è anche vero che probabilmente si tratta di docenti di 40 anni che insegnano appunto da almeno 10 anni. In questo caso una forma di *ope legis* si giustifica perchè non possiamo negare un'abilitazione ad una persona che ha prestatato il suo servizio per anni ed ha acquisito una certa competenza (altrimenti sarebbe stata allontanata dalla scuola). Il senso dell'emendamento 2.9 è quindi quello di prevedere la possibilità di una distinzione tra chi ha già lunghi anni di insegnamento alle spalle e magari non ha avuto l'opportunità di concorsi, o non li ha superati, e chi ha maturato il requisito minimo di servizio.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.10, vorrei ricordare che, per esempio, gli incarichi di presidenza venivano computati in modo abbastanza cospicuo; lo stesso dicasi per i servizi prestati quali incaricato della vigilanza dei corsi serali, che è una sorta di vice preside, per chi era collaboratore, per chi era vicario, per chi era responsabile dei corsi di aggiornamento o coordinatore di un progetto sperimentale d'istituto. Ritengo si debba porre una distinzione tra coloro che hanno svolto unicamente la funzione di insegnanti e coloro che hanno vissuto la scuola da protagonisti: questo è il senso dell'emendamento.

Do per illustrati gli ordini del giorno nn.15 e 17, rispetto ai quali mi dichiaro disponibile ad una trattazione per parti separate.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 2.26.

RESCAGLIO. Signor Presidente, in assenza del collega Bortolotto, faccio miei gli ordini del giorno nn. 1, 11 e 3 e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Risultano invece decaduti, per assenza del proponente gli ordini del giorno nn. 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

MONTICONE. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 39.

BERGONZI. Signor Presidente, non mi dilungherò nella illustrazione dei miei ordini del giorno in quanto sono analoghi ad altri già sostanzialmente illustrati dai colleghi finora intervenuti.

Con l'ordine del giorno n. 44 si impegna il Governo: «a prevedere che le procedure relative alla sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 vengano avviate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge». Al riguardo, ritengo si tratti di una sollecitazione dettata dal buon senso proprio al fine di accelerare i tempi di attuazione del presente provvedimento, anche in vista dell'imminenza dei concorsi ordinari.

L'ordine del giorno n. 43 ricalca sostanzialmente il contenuto del testo presentato dal collega Asciutti (ordine del giorno n. 20).

È mia intenzione modificare il testo dell'ordine del giorno n. 46 – di contenuto analogo a quello di altri documenti presentati – sopprimendo le parole: «e della quota di punteggio proporzionale agli anni di insegnamento riconosciuti», in tal senso condividendo quanto affermato dal collega Brignone a proposito degli emendamenti dei colleghi Asciutti, Biscardi e Bevilacqua, soppressivi del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 2, che ritengo del tutto ingiustificati.

Con l'ordine del giorno n. 45, che considero il più importante e che modifico sopprimendo il riferimento all'articolo 4, si impegna fra l'altro il Governo: «a garantire che, per le graduatorie permanenti, la valutazione del servizio sia prevista solo per quello prestato nelle scuole ed istituti statali». La motivazione di tale richiesta è molto semplice, considerato che all'insegnamento nelle scuole non statali non si accede tramite graduatoria o riconoscimenti di tipo particolare; intendo dire che non esiste una procedura di assunzione assimilabile a quella utilizzata per la scuola statale. Tale diversità di procedura, adottata nelle scuole non statali, non ha comportato una penalizzazione dei docenti per quanto riguarda la possibilità di accedere al concorso riservato; tuttavia, ritengo che non sarebbe corretto se a questi docenti venisse riconosciuto un servizio che non hanno effettuato in base alle regole cui si fa riferimento nella scuola statale.

Desidero altresì ricordare ai colleghi che un ordine del giorno identico è stato accolto dal Governo e sottoscritto dai colleghi di tutti i Gruppi – ricordo, tra gli altri, i colleghi Brienza, Occhipinti, Bevilacqua, Rescaglio, Asciutti e Mele – nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura da parte dell'Assemblea del Senato. In tale ordine del giorno si prevedeva espressamente che nella graduatoria i docenti: «sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base di titoli relativi al servizio prestato nelle scuole statali, nonché dei titoli culturali, professionali, scientifici e tecnici», e quindi la Commissione non dovrebbe far altro che ribadire un'analogha decisione assunta in una precedente occasione.

MARRI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli ordini del giorni nn. 25 e 21, presentati dal collega Asciutti.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.